



Obstgenossenschaft/Cooperativa Frutticoltori ROEN

Kalterer Moos, 4 - I-39052 Kaltern (BZ)
Palude di Caldaro, 4 - I-39052 Caldaro (BZ)

Regole per la segnalazione delle violazioni (“whistleblowing”)

Versione n.: 01

Realizzato da: Organismo di controllo della coop. ROEN

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 11.12.2023

Contenuto

1. Introduzione e obiettivo	3
2. Definizioni	3
3. Base giuridica	3
4. Ambito di applicazione	4
4.1. Portata oggettiva	4
4.2. Ambito soggettivo	5
4.3. L'organismo responsabile del sistema interno di denuncia	5
5. Norme procedurali interne	5
5.1. Canale di segnalazione interno	5
5.2. Contenuto del messaggio	6
5.3. Procedura per la segnalazione interna di sospette violazioni	7
5.4. Durata del procedimento	10
5.5. Protezione dell'informatore	11
5.5.1. Limiti di protezione e responsabilità del whistleblower	12
5.5.2. Riservatezza del messaggio	12
5.5.3. Protezione dei diritti personali del whistleblower	12
5.5.4. Protezione del complice - whistleblower	12
5.5.5. Divieto di discriminazione	12
5.5.6. Protezione e archiviazione dei dati	13
5.5.7. Rendicontazione agli organi aziendali	13
6. messaggi esterni	13
6.1. Messaggio esterno	14
6.2. Annuncio pubblico	14
6.3. Notifica all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti	15
7. modello organizzativo	15

1. Introduzione e obiettivo

Il presente regolamento contiene i principi, i processi e le norme in relazione alla segnalazione di violazioni (definite anche “whistleblowing”) che vengono attuate presso la cooperativa ROEN.

Lo scopo del regolamento è quello di attuare i requisiti normativi europei e nazionali in materia di “whistleblowing” presso la cooperativa ROEN. Ciò ha lo scopo di consentire ai segnalanti di segnalare violazioni di cui siano venuti a conoscenza nel corso del loro rapporto di lavoro, garantendo al contempo che siano dotate di adeguate misure di tutela.

Per una migliore leggibilità nel presente regolamento viene utilizzata la forma maschile. I termini si applicano a tutti i sessi.

2. Definizioni

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

Nota: segnalare sospette violazioni

informatore: persona che segnala la sospetta violazione

Sistema di segnalazione: sistema interno o esterno che consente alle persone di segnalare informazioni riservate su potenziali violazioni nella cooperativa

Canali di segnalazione: mezzi di comunicazione per l'invio di segnalazioni di violazioni

Atti illeciti secondo GvD n. 231/01: Atti o fatti che possono formare oggetto di segnalazione ai sensi della GvD n. 231/2001

Ritorsioni: Atti o omissioni legati all'attività professionale che rispondono ad una segnalazione o divulgazione di una violazione

Violazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023: Atti o fatti che possono formare oggetto di segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023

3. Base giuridica

Regolamento europeo:

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Regolamento (UE) 679/2019 (protezione dei dati).

Regolamento nazionale:

- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937);
- Legge 15 luglio 1966, n. 604, articolo 4 (Tutela contro il licenziamento);
- GvD n. 196 del 30 giugno 1993 (tutela dei dati personali);

-
- GvD n. 231 dell'8 giugno 2001, articolo 6, comma 2-bis (modello organizzativo).

Linee guida dell'ANAC ("Autorità Nazionale Anticorruzione") in materia.

4. Ambito di applicazione

4.1. Portata oggettiva

La presente normativa ha per oggetto la segnalazione di violazioni di norme nazionali o europee di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio ambiente di lavoro.

La cooperativa frutticola ROEN appartiene al settore privato e nel 2017 ha introdotto un modello organizzativo conforme alla GvD n. 231/01.

Secondo la GvD n. 24/2023 rientrano nell'ambito oggettivo della normativa sulla denuncia delle violazioni per la cooperativa frutticola ROEN le seguenti violazioni e le relative segnalazioni:

1. Atti non autorizzati in relazione al GvD n. 231/01 o violazioni del modello organizzativo;
2. Gli atti illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici dell'Unione europea o delle disposizioni nazionali e riguardano i seguenti ambiti:
 - Appalti pubblici;
 - Sicurezza e conformità del prodotto;
 - Sicurezza stradale;
 - Tutela dell'ambiente;
 - Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali;
 - Sanità pubblica;
 - Tutela dei consumatori;
 - Tutela della privacy e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. Violazioni degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
4. Violazioni delle regole del mercato interno;
5. Atti o atti che abrogano l'oggetto o lo scopo delle disposizioni degli atti giuridici dell'Unione europea.

Non rientrano nell'ambito di applicazione sopra riportato, né alle stesse si applicano le tutele a favore del segnalante previste dal presente regolamento:

- Segnalazioni che abbiano carattere prettamente personale (es. questioni di diritto del personale, preoccupazioni personali dei dipendenti, problemi interpersonali con colleghi di lavoro e/o superiori);
- Diffondendo voci;
- Diffamazione e/o sospetti infondati nei confronti dei colleghi;
- Segnalazioni già regolamentate dalla normativa europea o nazionale.

4.2. Ambito soggettivo

Le segnalazioni ai sensi della GvD n. 24/2023 possono essere effettuate oltre ai dipendenti della cooperativa:

- Lavoratori autonomi e titolari di un contratto di collaborazione con la cooperativa (es. fornitori);
- Dipendenti di fornitori o aziende che consegnano o forniscono beni o servizi a beneficio della cooperativa;
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria opera o servizio per la cooperativa;
- Membri, mandati e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se tali funzioni sono esercitate solo in modo meramente fattuale.

Quando nuovi dipendenti entrano a far parte, i dipendenti saranno informati di questo regolamento.

4.3. L'organismo responsabile del sistema interno di denuncia

I requisiti legali secondo GvD n. 24/2023 stabiliscono che la cooperativa designi un organismo responsabile per il sistema interno di denuncia.

L'organismo responsabile assicura che:

- il processo di segnalazione funziona correttamente;
- In caso di segnalazioni qualificate come rilevanti, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato per il Controllo vengono informati tempestivamente;
- almeno una volta all'anno viene predisposta una relazione sull'attività svolta, sulle segnalazioni ricevute, sui provvedimenti adottati nonché sulla completezza, adeguatezza ed efficienza del processo di segnalazione e questa viene approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Presso la cooperativa ROEN l'organo di vigilanza è stato nominato organo responsabile del sistema interno di denuncia e destinatario dei suggerimenti interni, supportato nel suo lavoro dal responsabile dei lavoratori per la sicurezza.

5. Norme procedurali interne

5.1. Canale di segnalazione interno

Ai fini delle procedure di segnalazione interna, vicino agli orologi della sede principale della cooperativa frutticoltori ROEN, è stata installata una casella di posta alla quale ha accesso solo il destinatario responsabile. Le segnalazioni possono essere inviate anche per posta al seguente indirizzo: Cooperativa Frutticoltori ROEN, Palude di Caldaro n. 4, 39052 Caldaro, att. organo di vigilanza. La denuncia dovrà essere accompagnata da copia firmata di un documento di identità. La denuncia e la copia della carta d'identità dovranno essere inserite in due buste separate. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta sigillata con il riferimento

“personale – confidenziale: att. Organo di vigilanza”. In questo modo è possibile tutelare l'identità del segnalante.

È possibile in qualsiasi momento richiedere un incontro personale con l'organo di vigilanza utilizzando i suddetti mezzi di comunicazione per far valere una violazione ai sensi delle prescrizioni legali secondo la GvD n. 24/2023 o un atto illecito secondo la GvD n. 231/01.

5.2. Contenuto del messaggio

Affinché si possa dare tempestivo seguito alla segnalazione delle violazioni e verificarne i contenuti, è necessario che il dipendente fornisca sufficienti informazioni.

Per questo motivo, il messaggio dovrebbe includere quanto segue:

- Nome e cognome del segnalante e della funzione (se segnalatore interno); Quando si utilizza il servizio postale, le informazioni sull'identità devono essere fornite utilizzando la procedura di cui al punto 5.1. essere trasmesso;
- Descrizione dettagliata dei fatti della presunta violazione, dove e quando è avvenuta;
- Informazioni sull'autore del reato o sui complici o informazioni sufficienti per l'identificazione;
- Indicazione di persone che potrebbero fornire informazioni, soprattutto perché hanno assistito all'accaduto (testimoni)
- Altre informazioni utili
- dichiarazione del dipendente circa l'esistenza o meno di un interesse personale alla segnalazione

Un modello per il rapporto è fornito nell'Appendice I.


Le segnalazioni anonime saranno accettate solo se sufficientemente dettagliate.

5.3. Procedura per la segnalazione interna di sospette violazioni


1. La segnalazione di attività sospetta viene inviata all'organo di vigilanza




2. La segnalazione di attività sospetta viene trasmessa a un ente non autorizzato



3. Messaggio anonimo



4. La segnalazione di attività sospetta viene presentata durante un incontro personale



5.4. Durata del procedimento

La segnalazione deve essere valutata in modo rapido e veloce, tenendo conto della gravità e della complessità della questione, e la procedura deve essere conclusa tempestivamente, indipendentemente dalla necessità di un esame approfondito.

Le seguenti scadenze si applicano alla gestione della procedura di verifica di una segnalazione:

- emettere e inviare l'avviso di ricevimento al segnalante entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione;
- mantenere la comunicazione con il segnalante. Se necessario, possono essere richieste integrazioni alla segnalazione;
- rispondere alla segnalazione entro 3 mesi dalla data della ricevuta di ritorno o, in assenza di una ricevuta di ritorno, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
- Chiunque non sia responsabile della ricezione e della gestione delle segnalazioni interne deve inoltrare la segnalazione all'organismo di vigilanza immediatamente e comunque entro 7 giorni dal ricevimento;
- il segnalante viene informato dell'inoltro entro lo stesso termine.

La cooperativa fornisce al whistleblower informazioni chiare e facilmente comprensibili sulla procedura interna e sulle opzioni di segnalazione esterna. Si fa attenzione a garantire che le suddette informazioni siano facilmente visibili e accessibili sul luogo di lavoro. A tal fine, la cooperativa ha pubblicato una propria scheda informativa sul sito web <https://www.vog.it/de/expertise/genossenschaften/14-roen.html>.

In caso di ritardo, il Consiglio di amministrazione e l'Organismo di vigilanza devono essere sempre informati dei fatti e dello stato del procedimento.

5.5. Protezione dell'informatore

La Cooperativa garantisce al whistleblower una protezione completa e lo tutela dagli effetti negativi. La presentazione di una segnalazione di whistleblowing non costituisce di per sé una violazione degli obblighi e dei diritti dei dipendenti.

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 24/2023, le misure di tutela a favore del whistleblower si applicano alle seguenti condizioni:

- a) il whistleblower che ha effettuato la segnalazione (interna o esterna) o la denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, o che ha reso pubblico il reato, aveva ragionevoli motivi per ritenere, al momento della segnalazione o della denuncia, che le informazioni relative al reato segnalato, notificato o reso pubblico fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione della legge;
- b) la denuncia o la comunicazione al pubblico è stata effettuata sulla base della base giuridica prevista dal Capo II del D.Lgs. n. 24/2023. Le ragioni che hanno spinto il soggetto a effettuare la denuncia o la comunicazione al pubblico sono irrilevanti ai fini della tutela della persona.

Le misure di tutela a favore del whistleblower si applicano anche ai seguenti soggetti ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 24/2023:

- a) Gli intermediari (i cosiddetti "facilitatori") che supportano il whistleblower nella sua segnalazione;
- b) Persone che si trovano nello stesso ambiente di lavoro del segnalante e sono legate a quest'ultimo da una relazione affettiva o familiare stabile (parentela entro il 4° grado);
- c) persone che si trovano nello stesso ambiente di lavoro del whistleblower e hanno una relazione abituale e corrente con il whistleblower;
- d) società di proprietà del whistleblower o che lavorano per lui, nonché società che operano nello stesso ambiente di lavoro del whistleblower.

La Cooperativa garantisce al whistleblower una protezione completa e lo tutela dagli effetti negativi.

Le misure di tutela previste dal presente regolamento si applicano anche nel caso in cui la segnalazione, la divulgazione o la notifica avvenga nei seguenti casi:

- Il rapporto di lavoro non è ancora iniziato perché le informazioni sui reati sono state rese note durante una procedura di selezione o un'altra fase precontrattuale;
- Durante il periodo di prova;
- Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, se le informazioni sono state acquisite durante il rapporto in essere.

5.5.1. Limiti di protezione e responsabilità del whistleblower

Con questo regolamento, la cooperativa si impegna a proteggere il whistleblower e adotta misure specifiche a tal fine. Il presupposto per garantire le misure di tutela previste è l'attenta osservanza dei requisiti di legge per la segnalazione di violazioni da parte del whistleblower.

Questo regolamento non protegge l'informatore da:

- la sua responsabilità penale per reati quali la diffamazione (articolo 595 StGB) o la falsa accusa (articolo 368 StGB);
- la sua responsabilità civile, se applicabile, ai sensi dell'articolo 2043 e segg. ZGB;
- l'applicazione di misure disciplinari in caso di abuso intenzionale dei regolamenti;
- irrogazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'ANAC ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 24/2023.

5.5.2. Riservatezza del messaggio

L'organo di vigilanza, il Consiglio di amministrazione e il Direttore tratteranno il contenuto della segnalazione in modo strettamente confidenziale e manterranno segreta l'identità della persona che ha effettuato la segnalazione.

Il diritto all'informazione previsto dalla normativa sulla protezione dei dati non si applica al segnalante.

5.5.3. Protezione dei diritti personali del whistleblower

Né l'autore del reato né gli eventuali complici devono essere informati dell'identità dell'informatore.

5.5.4. Protezione del complice - whistleblower

Se l'informatore è anche un complice, gli viene garantito un trattamento preferenziale, tranne nei casi di gravi violazioni della legge.

5.5.5. Divieto di discriminazione

I dipendenti che segnalano violazioni delle disposizioni che regolano lo svolgimento delle attività aziendali, contribuendo così attivamente al rispetto delle norme statutarie e degli obiettivi fissati nello Statuto e nel Codice Etico, sono tutelati dalla cooperativa da sanzioni, penalizzazioni, discriminazioni e ritorsioni dirette o indirette.

Si tratta, ad esempio, di provvedimenti disciplinari ingiustificati, molestie sul posto di lavoro, intimidazioni nei confronti del segnalante e mobbing.

Se l'informatore ha l'impressione di essere stato sottoposto alle misure sopra descritte dopo aver segnalato un problema, è tenuto a riferirlo all'organo di vigilanza, che esaminerà la questione e, se necessario, lo riferirà al Direttore in qualità di supervisore del personale, in modo che possa prendere le misure appropriate per proteggere il dipendente e prevenire ulteriori discriminazioni.

5.5.6. Protezione e archiviazione dei dati

La tracciabilità del processo decisionale è garantita da un'adeguata documentazione. L'organo di controllo ne è responsabile.

L'eventuale trattamento dei dati personali in occasione di una segnalazione interna avviene nel rispetto delle norme di legge sulla protezione dei dati ai sensi del GDPR n. 679/2016, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 51/2018.

La cooperativa tratta i dati personali ricevuti nel corso della notifica in qualità di titolare del trattamento. I dettagli sul trattamento dei dati personali, sui diritti dell'interessato, ecc. sono contenuti nell'informativa, consultabile sul sito <https://www.vog.it/de/expertise/genossenschaften/14-roen.html>. In generale, il trattamento avviene nel rispetto di tutte le misure di sicurezza organizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati dell'interessato. La Cooperativa garantisce, ai sensi di legge, che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento viene effettuato principalmente dagli organi autorizzati che vengono a conoscenza dei dati personali del whistleblower e che sono stati esplicitamente incaricati e istruiti in tal senso.

In conformità ai requisiti legali e statutari, tutte le informazioni e i dati di natura operativa e personale ottenuti nel corso della notifica saranno trattati in modo strettamente confidenziale e utilizzati solo per gli scopi per cui sono stati forniti o divulgati.

5.5.7. Rendicontazione agli organi aziendali

L'organo di vigilanza riferisce al Consiglio di amministrazione e al Comitato di revisione almeno una volta all'anno sul numero di segnalazioni ricevute, sulle misure adottate e su altre informazioni rilevanti in relazione al sistema di whistleblower.

6. messaggi esterni

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023, il whistleblower può segnalare una violazione utilizzando un canale di segnalazione esterno se al momento della segnalazione è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) L'ambiente di lavoro del whistleblower non prevede un canale di segnalazione interno obbligatorio, oppure il canale di segnalazione interno, anche se fosse obbligatorio, non è attivo o non è conforme ai requisiti di legge;
- b) Il whistleblower ha già presentato una segnalazione interna a cui non è stato dato seguito;
- c) Il whistleblower ha ragionevoli motivi per ritenere che una segnalazione interna non avrebbe seguito o che potrebbe portare a ritorsioni;
- d) l'informatore ha ragionevoli motivi per ritenere che il reato possa rappresentare una minaccia imminente o apparente per l'interesse pubblico.

Le violazioni o gli inadempimenti relativi al modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 possono essere segnalati solo attraverso i canali di segnalazione interni.

Il destinatario delle segnalazioni esterne è l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Le segnalazioni possono essere trasmesse come segue:

- a) Per iscritto tramite la piattaforma informatica
- b) verbalmente tramite linea telefonica
- c) su richiesta, tramite un incontro diretto

Per informazioni dettagliate sui canali di segnalazione predisposti dall'ANAC, si rimanda al sito www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

L'ANAC garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, dei soggetti coinvolti e di quelli indicati nella segnalazione, nonché della segnalazione e della relativa documentazione.

Il whistleblower riceverà dall'ANAC un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione. L'avviso di ricevimento non sarà rilasciato se ciò è stato espressamente richiesto dal segnalante o se l'ANAC ritiene che ciò possa compromettere la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Le violazioni relative al modello organizzativo ai sensi della GvD n. 231/01 possono essere segnalate solo attraverso il canale di segnalazione interno.

6.1. Messaggio esterno

Il whistleblower che rivela pubblicamente un reato è soggetto alle misure di protezione previste dalla legge se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) Il whistleblower ha effettuato in precedenza una segnalazione interna e una esterna o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha ricevuto risposta alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro i termini previsti;
- b) Il whistleblower ha ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o apparente per l'interesse pubblico;
- c) Il whistleblower ha ragionevoli motivi per ritenere che la segnalazione esterna presenti un rischio di ritorsione o non possa essere seguita efficacemente a causa delle circostanze specifiche del caso, ad esempio se le prove potrebbero essere occultate o distrutte o se vi è il fondato timore che la persona che ha ricevuto la segnalazione collabori o sia coinvolta nell'autore del reato.

6.2. Annuncio pubblico

Il whistleblower che rivela pubblicamente un reato è soggetto alle misure di protezione previste dalla legge se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) Il whistleblower ha effettuato in precedenza una segnalazione interna e una esterna o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha ricevuto risposta alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro i termini previsti;
- b) Il whistleblower ha ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o apparente per l'interesse pubblico;
- c) Il whistleblower ha ragionevoli motivi per ritenere che la segnalazione esterna presenti un rischio di ritorsione o non possa essere seguita efficacemente a causa delle circostanze specifiche del caso, ad esempio se le prove potrebbero essere occultate o



Obstgenossenschaft/Cooperativa Frutticoltori ROEN

Kalterer Moos, 4 - I-39052 Kaltern (BZ)
Palude di Caldaro, 4 - I-39052 Caldaro (BZ)

distrette o se vi è il fondato timore che la persona che ha ricevuto la segnalazione collabori o sia coinvolta nell'autore del reato.

6.3. Notifica all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti

Oltre ai canali di segnalazione interni ed esterni e all'annuncio pubblico, la GvD n. 24/2023 prevede anche la possibilità di segnalare le violazioni all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti.

7. modello organizzativo

La cooperativa adegua il modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e il Codice Disciplinare ai requisiti di legge. Il codice disciplinare è chiaramente esposto. Il modello organizzativo è pubblicato internamente sulla rete intranet e anche sul sito <https://www.vog.it/de/expertise/genossenschaften/14-roen.html>.

ALLEGATO 1: Modello di notifica di una soffiata

Le informazioni devono essere accompagnate da una descrizione il più possibile completa dei fatti osservati e, se disponibili, da documenti adeguati.

Una descrizione incompleta può essere valutata come "falsa", motivo per cui l'informatore dovrebbe anche dare importanza alla presentazione delle proprie scoperte nel modo più completo possibile.

<i>Data</i>	
<i>Nome e cognome del segnalante (facoltativo)</i>	
<i>Indirizzo e-mail (facoltativo)</i>	
<i>Divisione o dipartimento</i>	
<i>Numero di telefono (facoltativo)</i>	
<i>Tempo/quadro temporale in cui si sono verificati i fatti</i>	
<i>Luogo in cui si è verificato l'incidente</i>	
<i>Descrizione dei fatti</i>	
<i>Richiesta di incontro personale</i>	
<i>Persone che agiscono</i>	
<i>Eventuali complici</i>	
<i>Altre informazioni</i>	
<i>Allegati</i>	
<i>Dichiarazione di interessi propri</i>	Il sottoscritto dichiara di non avere alcun interesse indipendente nella notifica.